

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1821)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1966 (V. Stampato n. 3344)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1966*

Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la maggiorazione sul trattamento assistenziale, prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, è soppressa.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'assegnazione ordinaria per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, è aumentata di lire cinque miliardi pari all'onere previsto nell'anno 1966 per la maggiorazione sul trattamento assistenziale che per effetto del precedente articolo 1 viene a cessare con l'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.